

D. P. C. M. 29 ottobre 1991

Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale

(G.U. 19 novembre 1991, n. 271)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. g) e l'art. 4 di tale decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1991 con il quale il Ministro senza portafoglio on. Fermo Mino Martinazzoli è stato delegato a vigilare sull'ISTAT e sul Sistema statistico nazionale, quale disciplinato dal decreto legislativo n. 322, del 6 settembre 1989;

Decreta:

Fanno parte del Sistema statistico nazionale ed hanno i compiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici di statistica dei seguenti enti ed amministrazioni pubbliche:

Automobil club d'Italia (ACI);

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Ente ferrovie dello Stato<sup>1</sup>;

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO)<sup>2</sup>;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS)<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Con delibera del 12 agosto 1992, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto la trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. Con D.P.C.M. 12 marzo 2002 recante *Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., delle Poste italiane S.p.A. e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale* l'ufficio di statistica delle ferrovie dello Stato S.p.A. è stato inserito nel Sistema statistico nazionale.

<sup>2</sup> Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, *Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*, (G.U. 23 agosto 1994, n. 196) ha inserito l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) nell'elenco degli enti che possono essere trasformati, a seguito di apposita "deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi", in associazioni o fondazioni private. Con D.P.C.M. 12 marzo 2002 recante *Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., delle Poste italiane S.p.A. e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale* l'ufficio di statistica della fondazione Enasarco è stato inserito nel Sistema statistico nazionale.

<sup>3</sup> Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, *Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*, (G.U. 1 agosto 1994, n. 178) ha disposto la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali (INADEL), nonché dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEP) e di altre Casse previdenziali di categorie di lavoratori dipendenti pubblici, inclusi quelli degli enti locali, con effetto dal 18 febbraio 1993 e l'affidamento dei compiti da questi precedentemente svolti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) dallo stesso decreto istituito e formalmente inserito nel Sistema statistico nazionale con d.p.c.m. 28 maggio 2002 recante *Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale*. Successivamente, l'art. 21, comma 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici* come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle funzioni e delle risorse all'INPS con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)<sup>4</sup>;  
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);  
Istituto nazionale assicurazioni (INA)<sup>5</sup>;  
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)<sup>6</sup>;  
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL)<sup>3</sup>;  
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);  
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)<sup>7</sup>;  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato<sup>8</sup>;  
Istituto superiore di sanità;  
Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)<sup>9</sup>;  
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)<sup>10</sup>.

---

<sup>4</sup> L'articolo 15, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 332, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL). A seguito di successivi interventi di riorganizzazione del settore, le attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale svolte dall'ENEL – nonché le connesse attività di raccolta dei dati statistici di produzione e consumo elettrico – sono state dapprima trasferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (dir. Min. industria, commercio e artigianato 21 gennaio 2000) e successivamente ripartite tra la Terna – Rete elettrica di trasmissione nazionale S.p.A. e il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. che ha sostituito il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (D.P.C.M. 11 maggio 2004). Con D.P.C.M. 25 novembre 2009 recante Inserimento degli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. e di Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., nell'ambito del Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica di Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. e del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale.

<sup>5</sup> L'articolo 15, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 332, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA).

<sup>6</sup> L'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto il trasferimento all'INAIL delle funzioni dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e la soppressione degli stessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Gli uffici di statistica dei due Istituti erano stati inseriti nel Sistema statistico nazionale, rispettivamente, dal D.P.C.M. 12 marzo 2012, recante *Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) nel Sistema statistico nazionale*, e dal D.P.C.M. 30 luglio 2008, recante *Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.

<sup>3</sup> Vedi nota (3).

<sup>7</sup> L'art. 14, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria* convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

<sup>8</sup> Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 59/2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato trasformato in società per azioni.

<sup>9</sup> L'art. 13, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con Legge del 7 agosto 2012, n. 135 ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e ha disposto il trasferimento allo stesso delle funzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

<sup>10</sup> L'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, ha soppresso lo SCAU, trasferendone le funzioni all'Inps e all'Inail, secondo le rispettive competenze.